

Comune di Casale Corte Cerro (Verbano Cusio Ossola)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29.11.2021 - Approvazione della variante parziale n. 6 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale, ai sensi dell'art. 17 comma 5) della L.R. n. 56/77 e s.m.i.

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

Visto l'esito della votazione espresso per alzata di mano che dà il seguente risultato: n. 12 consiglieri presenti e votanti, n. 8 voti favorevoli e n. 4 contrari;

DELIBERA

- 1- di dare atto che le premesse in parte narrativa, formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2- di dare atto che la presente variante parziale n. 6 è stata sottoposta alla fase di verifica di assoggettabilità alla VAS e che con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 in data 25.10.2021 è stata esclusa formalmente dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- 3- di dare atto che durante il periodo di pubblicazione sono pervenute n. 4 osservazioni nel pubblico interesse e che sono state predisposte le relative controdeduzioni;
- 4- di approvare ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i., il progetto definitivo della variante parziale n. 6 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale, redatto dall'Arch. Mauro Vergerio di Omegna, composto da:
 - Relazione illustrativa comprensiva dei seguenti documenti:
 - Allegato A - Tabella riepilogativa interventi in variante;
 - Allegato B - Verifica coerenza Piano paesaggistico regionale;
 - Allegato C - Estratti planimetrici tavole P3a - P3b – P5 confronto vigente/variante;
 - Allegato D - Relazione integrativa in controdeduzione alle osservazioni formulate dalla Provincia;
 - Allegato E - Fascicolo controdeduzioni alle osservazioni pervenute nella fase di pubblicazione;
 - Stralcio delle Norme tecniche di Attuazione artt. 49, 74 e 75, comprensivo dell'Allegato A comprendente le schede d'area n. 14, 15, 17 e 18 – confronto vigente e variante;
- 5- di dare atto che la presente variante parziale, con riferimento all'arco di validità del PRG vigente e alle modificazioni introdotte in sede di approvazione, soddisfa le condizioni di cui all'art. 17 comma 5 della LR 56/77 e s.m.i. come di seguito verificato, in quanto:
 - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 della L.R. 56/1977 e s.m.i. per più di 0,50 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla stessa legge;
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 della L.R. 56/1977 e s.m.i. per più di 0,50 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla stessa legge;
 - e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente in misura superiore al quattro per cento, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa, e le previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale sono state attuate per almeno il 70 per cento;

f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al sei per cento;

g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, della LR 56/1977 e s.m.i., nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

6- di prendere atto che la presente variante, con particolare riferimento al comma 5 della art. 17 della LR 56/77 e s.m.i., rispetta i parametri di cui alle lettere c),d) e), f) sopraccitate, riferiti al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e agli eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga, come di seguito evidenziato nei prospetti relativi agli oggetti di variante interessati da tali verifiche e come dettagliato e argomentato nella relazione illustrativa;

7- di dare atto che la variante parziale al PRG in oggetto, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;

8- di dare altresì atto che la variante parziale n. 6 è coerente agli indirizzi ed alle direttive e misure di adeguamento alle norme prescrittive cogenti e prevalenti del Piano Paesaggistico Regionale;

9- di dare atto che la presente variante parziale diventa efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R. ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della LR 56-77 e smi e sul sito web comunale ai sensi del comma 3 dell'art. 39 del Dlgs 33/2013;

10- la presente deliberazione di approvazione unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG saranno trasmessi in formato elettronico alla Provincia del VCO, alla Regione Piemonte ed al Ministero per i beni e le attività culturali.